

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 26/02/2025

FATTO

La ricorrente deduce che in data 08.04.23 è deceduta GM, titolare del libretto n. ***152, con saldo di € 25.364,67, cointestato con il CR, morto il 12.02.23. Per liquidare le quote, l'intermediario richiedeva l'autorizzazione del Tribunale o la presenza simultanea di tutti gli eredi. Il tribunale adito, tuttavia, rigettava l'istanza con decreto. In data 14/02/2024, veniva inviata formale diffida all'intermediario, il quale rispondeva con nota che si contesta. La presenza simultanea di tutti gli eredi richiesta dall'intermediario per procedere alla liquidazione delle quote è resa impossibile dagli impegni lavorativi degli stessi. Per di più una degli eredi ha già presentato ricorso presso l'ABF e ottenuto la liquidazione della propria quota. Ne consegue che il diniego opposto dall'intermediario alla liquidazione delle quote di ciascun erede, se non in simultanea presenza di tutti, è assolutamente illegittimo. Su tali elementi di fatto e di diritto, la ricorrente domanda la liquidazione a proprio favore e degli altri cointestatori del ricorso delle quote di spettanza, senza la necessità della presenza simultanea di tutti i coeredi, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che la questione controversa attiene alla necessità della quietanza congiunta di tutti gli eredi per procedere alla liquidazione delle quote ereditarie. Nei casi di impossibilità a pervenire alla firma della quietanza congiunta, per l'intermediario non c'è altra soluzione se non l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. In caso di morte dell'intestatario di un libretto, la liquidazione ai superstiti è

condizionata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria e, fino a quel momento, l'intermediario è tenuto a porre il blocco operativo sui rapporti. Dagli accertamenti svolti è emerso che per la *de cuius* GM risulta rilasciata solo la c.d. dichiarazione di credito, mentre non risulta istruita alcuna pratica di successione. Gli eredi sono stati informati, come riportato nella diffida ad adempiere del 14/02/2024, della possibilità di istruire, simultaneamente alla pratica di successione, una pratica di scorporo della quota ereditaria per la liquidazione del 50% del libretto di risparmio n° ***152 ai soli eredi della *de cuius* GM, i quali, tuttavia, dovranno presentare quietanza congiunta. Per procedere alla liquidazione delle somme è necessaria quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, rappresentati in proprio o tramite procura, in quanto l'intermediario non ha alcuna ingerenza nella ripartizione delle quote in successione. In assenza della quietanza congiunta, lo scorporo della quota spettante in qualità di erede potrà avvenire solo mediante un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta in quanto tale previsione non è contemplata nelle Disposizioni ABF. Tutto ciò premesso, l'intermediario chiede il rigetto della domanda della ricorrente perché infondata.

In sede di repliche, la ricorrente contesta le deduzioni di parte resistente, ribadendo che, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e affermato dalla giurisprudenza, ciascun coerede ha diritto alla liquidazione della propria quota e può agire singolarmente al fine di ottenerne la riscossione, senza che sia necessaria la presenza di tutti gli eredi. La ricorrente rimarca che sono stati firmati e prodotti tutti i documenti necessari all'apertura della pratica di successione. In particolare, i ricorrenti in data 02/03/2024 si sono recati presso la filiale e hanno firmato i documenti richiesti e, nonostante ciò, il direttore riferiva che fosse comunque necessaria la presenza simultanea di tutti gli eredi della defunta per ottenere la liquidazione delle somme. Tale contestuale presenza di tutti gli altri coeredi è impossibile da realizzare per ragioni logistiche e lavorative. Per di più, una degli eredi ha già ottenuto la liquidazione della quota ricorrendo proprio all'ABF. La prassi dell'intermediario si rivela, dunque, illegittima, anche perché i ricorrenti non possono essere resi responsabili della mancata firma da parte degli altri coeredi. L'intermediario conferma quanto controdedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto del ricorso. Chiarisce, inoltre, che le controdeduzioni si riferiscono al presente ricorso e che i nominativi presenti nelle conclusioni sono frutto di un refuso.

DIRITTO

Va, in via pregiudiziale, valutato d'ufficio se il ricorso violi il divieto di *bis in idem*. In data 4/04/2024, P.A., in qualità di coerede della *de cuius* GM, presentava ricorso n. ***904/2024 dinanzi a questo Collegio ABF per ottenere dall'intermediario (lo stesso convenuto in questa sede) la liquidazione delle quote di spettanza del libretto n. ****152, di titolarità della *de cuius* e di altro soggetto (anch'esso defunto). Al ricorso veniva allegata procura speciale del 03/11/2023, sottoscritta da altri otto coeredi, dalla quale risultava il conferimento all'allora ricorrente P.A. il potere di riscuotere dall'intermediario tutte le somme dovute in ragione della successione della comune *de cuius*, e in particolare quelle derivanti dalla liquidazione del libretto di risparmio n. ***152. Con decisione n. 9048 del 30/07/2024, il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo alla ricorrente, in proprio e per conto degli altri otto coeredi che le avevano conferito apposita procura, il diritto alla liquidazione delle quote ereditarie di cui al libretto citato, pronunciando il seguente dispositivo: « In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla liquidazione delle quote ereditarie e, per l'effetto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 13.246,17, oltre

interessi dalla data del reclamo». In data 12/09/2024, l'intermediario soccombente comunicava di aver adempiuto alla decisione del Collegio, allegando la evidenza comprovante l'avvenuta liquidazione del dovuto alla controparte. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la violazione del principio generale del *ne bis in idem* sussiste quando tra il giudizio precedente e quello pendente vi sia identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (*petitum e causa petendi*) del procedimento (*ex multis*, Collegio di Palermo, dec. n. 21890/2021, che richiama tra le tante Coll. Coordinamento, 3962/12; Collegio di Palermo, nn. 18410/21; 15332/21, etc.). Alla luce di quanto si è appena chiarito, va rilevato che questo Arbitro si è già pronunciato sulla successione della *de cuius* GM e, in particolare, sulla liquidazione di una parte delle quote ereditarie di cui al libretto di deposito a risparmio n. ***152, cointestato alla GM e al coniuge, anch'egli defunto. Sul punto, si rappresenta che il saldo complessivo del libretto alla data della denuncia di successione era pari a € 25.365,00. E tuttavia, sotto il profilo soggettivo, le parti del presente procedimento non coincidono con quelle del precedente, in quanto nel ricorso alla base del presente procedimento la ricorrente agisce unitamente ad altri sei coeredi, che non coincidono con la precedente ricorrente, la Sig. P.A., e con gli altri otto coeredi per conto dei quali ella ha proposto ricorso. Non sussiste, dunque, identità sotto il profilo soggettivo, essendo le parti dei due ricorsi tra loro differenti, il che esclude la violazione del divieto di *bis in idem*. In sede di decisione del ricorso n. ***904/24, il Collegio ha riconosciuto all'allora ricorrente il diritto alla liquidazione della somma di € 13.246,17, a fronte di un saldo complessivo del libretto n. ****152 di € 25.365,00, e di tali somme dovrà tenersi conto, essendo tali somme del libretto già liquidate a favore degli altri coeredi in sede di decisione del precedente ricorso (Collegio di Palermo, decisione n. 9048/2024).

Nel merito, la questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario resistente, delle quote di spettanza ereditaria in favore dei ricorrenti, tutti agenti in qualità di coeredi della comune *de cuius*, MG. In particolare, si tratta della liquidazione delle somme portate dal libretto di risparmio n. ***152, di cui i titolari erano la *de cuius* e il coniuge, anch'egli defunto. L'intermediario resistente eccepisce che: non risulta avviata la pratica di successione; e manca la quietanza congiunta di tutti i coeredi.

L'art. 48 d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sull'imposta sulle successioni e donazioni) impone all'intermediario di apporre il blocco operativo sui rapporti facenti capo al *de cuius* sino a quando non sia stata evasa la pratica di successione da parte degli eredi, ai quali spetta la produzione di tutta la documentazione fiscale richiesta dalla legge: «I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e)».

La ricorrente ha allegato ricorrente: a) il certificato di morte della *de cuius*; b) il documento di identità della *de cuius*; c) la dichiarazione di credito del 30/05/2023 rilasciata dall'intermediario da cui risulta il seguente rapporto: un libretto di risparmio n. ***152 intestato alla *de cuius* (GM) e cointestato con (CR) con un saldo alla data del decesso pari a 25.364,67; d) la dichiarazione di successione e l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate di avvenuta presentazione della stessa in data 10/08/2023, da cui risulta: un libretto di risparmio n. ***152; l'evidenza delle quote spettanti ai 7 coeredi odierni ricorrenti.

L'intermediario resistente afferma che, dalle verifiche effettuate, non risulterebbe istruita alcuna pratica di successione, ma soltanto rilasciata esclusivamente la "dichiarazione di credito". L'intermediario non fa invece alcun riferimento alla dichiarazione di successione datata 10/08/2023 che la ricorrente versa in atti e afferma di non potere liquidare le somme finché gli eredi non presentino una serie di documenti, non specificando tuttavia di quali ulteriori documenti rispetto a quelli prodotti dalla ricorrente si tratti. Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è possibile accertare che effettivamente la dichiarazione di successione è stata presentata, come peraltro attestato dall'Agenzia delle entrate. Per di più, i ricorrenti affermano, nel modulo cartaceo di ricorso allegato in atti, di aver presentato la dichiarazione di successione e di essersi recati presso i locali dell'intermediario per riscuotere le somme spettanti. Questo Collegio, con la decisione n. 9048/2024 resa sul ricorso presentato da alcuni degli altri coeredi della medesima *de cuius*, in presenza di allegazioni documentali analoghe alle odierne, ha concluso per l'infondatezza dell'eccezione di incompletezza documentale avanzata dall'intermediario.

L'ulteriore ragione del diniego risiede nell'asserita necessità della quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, rappresentati in proprio o tramite procura, in quanto l'intermediario non gode di alcun potere di ingerenza nella ripartizione delle quote in successione, o in alternativa un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. Tale posizione contrasta, però, con l'orientamento consolidato dell'ABF. Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 27252/18, sulla scia del più recente orientamento della Suprema Corte, n. 27417/2017 (per la quale il coerede può far valere il credito del *de cuius* nella sua interezza senza che sia necessario che dimostri di agire anche nell'interesse degli altri coeredi e quindi della comunione), ha affermato il seguente principio di diritto: «Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente». A tal principio il Collegio si attiene costantemente (v. *ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n. 9871 del 12 ottobre 2023; Collegio Palermo, decisione n. 9048/2024), riconoscendo che in mancanza di opposizione o di contrasto tra i coeredi, l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la rispettiva quota, senza che la banca possa opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi. Nella vicenda in esame, non risulta agli atti l'opposizione degli altri coeredi. Anche tale eccezione dell'intermediario è, dunque, infondata.

Sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di successione in ordine alle singole quote spettanti ai coeredi emerge che l'ammontare delle quote liquidabili è pari a € 10.005,01, ossia una somma superiore a quella richiesta dalla ricorrente, che ammonta a € 6.853,79. Va, comunque, tenuto in considerazione che la ricorrente ha precisato nella domanda di liquidazione delle quote di spettanza ereditaria che vanno fatti salvi "migliori conteggi, errori o omissioni", il che giustifica il riconoscimento della somma maggiore.

La ricorrente domanda, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria della somma spettante. Con riguardo a questa ultima richiesta, l'orientamento condiviso dei Collegi riconosce alle obbligazioni restitutorie natura di debito di valuta, come tali, non soggette a rivalutazione monetaria (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 16293 del 22.12.2022 e Collegio di Milano, decisione n. 24132/19). La richiesta di rivalutazione va, dunque, respinta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 10.005,01, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI